

Registro Ordinanze n. 88/09	o g g e t t o	Regolamento di attuazione D.G.R. Regione Lombardia n. 9958, emanato nell'aprile del 2009, per la limitazione delle emissioni di combustione e inquinamento del territorio dell'area urbana della protezione dell'ambiente – TERMO TEMPORANEO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE
---	--	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

VISTA la L.R. Regione Lombardia n. 24/06, avente per oggetto “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;

VISTA la D.G.R. Regione Lombardia n.8/7635 dell’11.07.2008, avente per oggetto “Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all’utilizzo di veicoli – Terzo provvedimento attuativo inerenti i veicoli previsti dall’art. 22, commi 1,2,5 ed ai sensi dell’art. 13, L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 – Ulteriori misure per il contenimento dell’inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell’art. 11, L.R. 24/06”;

~~**VISTO** il testo coordinato della D.G.R. Regione Lombardia del 29 luglio 2009, n. 8/9958 avente per oggetto “Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare – Introduzione dell’obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli – Modifica e integrazione della D.G.R. Regione Lombardia n. 5290/07 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l’attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria) (L.R. n. 24/06)” modificata dalla D.G.R. Regione Lombardia n. 10118 del 07 agosto 2009;~~

CONSIDERATO che il Comune di Cesate rientra nella zona “A1” della suddivisione del territorio regionale ai sensi del D.Lgs. 351/99 e della L.R. Regione Lombardia 24/06, per l’attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente

VISTO l’art. 7 e 158 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. n. 285 del 30.04.1992 ed i connessi articoli del relativo regolamento di esecuzione;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

ORDINA

Il fermo della circolazione, **da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 07:30 alle ore 19:30, dei veicoli “Euro 0” a benzina o diesel, “Euro 1” diesel ed “Euro 2” diesel e dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi “Euro 0”, per il periodo 15 ottobre 2009 – 15 aprile 2010** e, precisamente, come richiamato dal punto a2) della lettera A) dell’Allegato 1 “Modifica ed integrazione delle Nuove misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli, ai sensi della L.R. Regione Lombardia n. 24/2006, artt. 13 e 22. Terzo provvedimento attuativo inerente gli autoveicoli e i motoveicoli e i ciclomotori (D.G.R. Regione Lombardia 11 luglio 2008 n. 7635”:

a2) dal 15 ottobre 2009, ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, della l.r. 24/06, per i seguenti veicoli, ulteriori rispetto a quelli individuati al punto a1):

- Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, ovvero 86/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti “EURO 2 diesel”) ad esclusione degli autobus di categoria M3 adibiti al trasporto pubblico locale (TPL) per i quali vige la disciplina speciale di cui alle d.g.r. 15 giugno 2007, n. 4924 e con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6418.

Per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciali di cui all’art. 54, comma 1, lettere f) e g), del D.Lgs. 185/1992, elencati all’art. 203 del D.P.R. 495/92, le presenti limitazioni decorrono dal 15 ottobre 2010 per gli effetti dell’art. 22, comma 5, della l.r. 24/06;

Potranno essere accordate, da parte del Sindaco, eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione per particolari veicoli e/o per particolari necessità, limitatamente al territorio di competenza, adottando provvedimenti motivati che dovranno essere esibiti alla Autorità preposte al controllo, da parte dei destinatari degli stessi, le eventuale deroghe sono valide per tutte le Zone Critiche e gli Agglomerati della Regione Lombardia;

Non sarà possibile avvalersi di autocertificazioni;

SONO ESCLUSE DAL DIVIETO LE SEGUENTI DIRETTRICI DI MARCIA PER I TRATTI DI COMPETENZA TERRITORIALE:

- EX s.p. 133 (VIA VERDI SINO A VIA SCARLATTI);
- VIA SCARLATTI – TANGENZIALINA;
- VIA VECCHIA COMASINA, TRATTO DA VIA PIAVE A CAVALCAVIA FNM e viceversa;
- VIA 14[^] STRADA;
- CORSO EUROPA;



Corpo Polizia Locale

Comune di
Cesate
MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALORE CIVILE



Via Donizetti, 352/B – Tel. 02.9940353 – Fax 02.99066844

E-Mail: corpo.polizialocale@comune.cesate.mi.it

Estratto normativo relativo alle esclusioni:

B) Ambito di applicazione

Il fermo della circolazione si applica alla zona A1 della Regione Lombardia, come definita dalla d.g.r. 2 agosto 2007, n. 5290, nonché a porzioni ulteriori del territorio lombardo, diverse dalla Zona A1, laddove la Giunta regionale abbia approvato specifici accordi con le Province lombarde i cui Comuni intendano aderire alle limitazioni alla circolazione dei veicoli stabilite dal presente allegato.

Il fermo della circolazione non si applica, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 24/06:

- b1) alle autostrade;
- b2) alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della L.r. 9/2001, art. 3, con d.g.r. 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;
- b3) ai tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1), b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

D) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Relativamente agli autoveicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.lgs. 285/92, per *efficace* sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria EURO 3 e riportato nella rispettiva tabella di cui all'Allegato A del decreto del Ministero dei trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008;
- veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Codice della Strada, d.lgs. n. 285/92;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla Direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti EURO 0 o pre EURO 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;



Corpo Polizia Locale

Comune di
Cesate
MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALORE CIVILE



Via Donizetti, 352/B – Tel. 02.9940353 – Fax 02.99066844

E-Mail: corpo.polizialocale@comune.cesate.mi.it

- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con d.g.r. 15 giugno 2007, n. 4924 e con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6418;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.

E) Deroghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla Direttiva 97/67/CE come modificata dalla Direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;
- veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 285/92;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

Via Donizetti, 352/B – Tel. 02.9940353 – Fax 02.99066844

E-Mail: corpo.polizialocale@comune.cesate.mi.it

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, relative alla circolazione veicolare, si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/04/92, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” come integrato e modificato.

La presente ordinanza integra, senza abrogarle, le precedenti ordinanze di recepimento adottate dal Comune di Cesate in riferimento alla normativa regionale richiamata. Essa non avrà valore nell’eventualità d’intervenuta revoca del fermo veicolare da parte della Regione Lombardia.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza mediante affissione all'albo Pretorio e nei luoghi pubblici. L’invio della presente ordinanza agli addetti alla Forza Pubblica per curarne l’osservanza.

Cesate, 13 ottobre 2009



IL COMANDANTE
Commissario Aggiunto
Salvatore Micalizzi

/sm

La presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 13/10/09 con/senza opposizione.

Cesate li 13/10/09

IL MESSO COMUNALE

Enrico Maggioni

